

Proposta N° <u>34</u> / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data <u>2/4/2016</u>		il _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale

(giusta Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° <u>33</u> del Reg.	OGGETTO:	LITE SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.A.S. C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A PROPORRE OPPOSIZIONE A PRECETTO.- NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.-
Data <u>09-02-2016</u>		
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilasedici il giorno novi del mese di Febbraio alle ore 13/10 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, ha adottato il provvedimento in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Cristofaro Ricupati, con funzioni roganti, consultive, referenti e di assistenza.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 s.m.i., propone quanto in seguito:

"LITE SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.A.S. C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A PROPORRE OPPOSIZIONE A PRECETTO.- NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.-"

Premesso che la società Salsapariglia di Pirrone Isidoro & C. S.a.s., con sede legale in via Arrivabene n. 19, cod. fisc./partita iva 00632620811, ha, a magistero degli avvocati Rosario Papania e Gruppuso Angelo, notificato, a mezzo del servizio postale ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53, atto di precetto, che si allega, acquisito in data 21/01/2016 al Protocollo Generale N. 02918, e trasmesso a questo Corpo di P.M. dall'Avvocatura comunale con mail del 27/01/2016, che si allega, con il quale è stato intimato a questo Comune di pagare, in forza di sentenza n. 786 del 15/07/2015, resa dal Tribunale di Trapani all'esito del giudizio portante il numero di ruolo generale 1304/2014, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Alcamo N. 89/2014, di pagare, entro dieci giorni decorrenti dalla notifica, il complessivo importo pari ad euro 1.056,54;

Richiamato tutto quanto dall'Avvocatura comunale comunicato a questo Corpo di P.M., a mezzo dell'allegato messaggio di posta elettronica datato 28/01/2016, ovvero: *"Si fa riferimento all'atto di precetto del 21 gennaio 2016, notificato dalla Ditta Salsapariglia di Pirrone Isidoro & C. s.a.s. per significare quanto segue: la sentenza n. 786 del 15-07-2015 del Tribunale di Trapani è stata notificata il 1/09/2015 alla pec del Comune di Alcamo (assegnata erroneamente alla Ragioneria e all'Ufficio Tributi che non hanno segnalato tale anomala assegnazione, nè si sono attivati per il riconoscimento debito fuori bilancio); essendo decorsi inutilmente i 120 gg. concessi dalla legge per reperire le somme la parte ha notificato l'atto di precetto di sopra è cenno. Dall'esame del titolo è emerso che lo stesso non è stato munito di formula esecutiva; inoltre l'atto di precetto non contiene alcun riferimento circa l'eventuale annotazione della F.E. anche successiva alla notifica del titolo. Dette carenze rendono l'atto inidoneo per porre in esecuzione il titolo. Per quanto sopra, vogliate predisporre la delibera che autorizza la proposizione dell'opposizione ex art. 615 cpc, da notificarsi con citazione entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta il 21/01/2016, ovvero entro e non oltre il 10 febbraio 2016"*;

Rinvenuta sul punto una pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Civ. 6, Ordinanza 18 novembre 2014, n. 24548), secondo la quale: *"Va perciò definitivamente affermato il principio di diritto per il quale in materia di processo esecutivo, costituisce un'irregolarità, che deve essere fatta valere a norma dell'articolo 617 cod. proc. civ., la circostanza che il titolo esecutivo, per quanto spedito in forma esecutiva nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso [a maggior ragione, come nel caso di specie, se mai, come sembra, sia stata chiesta dall'unico avente diritto siffatta forma di spedizione della sentenza de qua], ma senza che sia stato spedito in forma esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo. Questa irregolarità non è sanabile, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., con la notificazione del precetto né con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale il debitore faccia valere l'irregolarità della spedizione in forma esecutiva."*

Visto e richiamato l'allegato messaggio di posta elettronica del Dirigente l'Avvocatura comunale, avvocato Giovanna Mistretta, acquisito il 30/09/2015 al prot. int. N. 3339, con il quale questi ha rappresentato *"l'opportunità, anche per una migliore gestione del contenzioso in itinere, purtroppo sempre in aumento, di proporre nelle delibere di resistere in giudizio per le Osa e/o altro contenzioso affine a Codesto Comando, anche la nomina sia unitamente che disgiuntamente, della scrivente e dell'avvocato Silvana Maria Calvaruso"*;

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto il D.LGS. N. 267/2000;

Richiamata la Legge Regionale N. 7 del 26 agosto 1992;

Richiamato il Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Alcamo, con i poteri del Sindaco e della Giunta Municipale, il dott. Giovanni Arnone;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, per i motivi espressi in narrativa, a promuovere azione di opposizione all'atto di precetto notificato in data 21/01/2016 al Prot. Gen. N. 02918, con il quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma pari ad euro 1.056,54 giusta sentenza innanzi richiamata;
- 2) Di nominare legali del Comune di Alcamo il Dirigente l'Avvocatura Comunale, avv. Giovanna Mistretta, nonché l'avv. Silvana Maria Calvaruso, dipendente con contratto a tempo determinato, cat. "D1", in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo agli stessi, in costanza di rapporto di lavoro con l'Ente, ogni più ampio mandato di legge, sia unitamente che disgiuntamente, delegandoli della rappresentanza e della difesa nell'istaurando giudizio di opposizione a precetto, in ogni stato e grado, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento
Isp. di P.M. Dott. Salvatore Bonghi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **"LITE SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.A.S. C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI. - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A PROPORRE OPPOSIZIONE A PRECETTO. - NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE."**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'art. 7, D.L.vo n. 150/2011;

Visto l'O.E.E.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **"LITE ARDUINO CASTRENZE C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO. - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE."**

LITE SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.A.S. C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI. - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A PROPORRE OPPOSIZIONE A PRECETTO. Contestualmente NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE?

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Isp. Bonghi Salvatore

Da: Dr. Giuseppe Fazio [gfazio@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: giovedì 28 gennaio 2016 12.14
A: 'Isp. Bonghi Salvatore'
Oggetto: I: SALSAPARIGLIA S.A.S. ATO DI PRECETTO

Da: Giovanna Mistretta [mailto:avvmistretta@gmail.com]
Inviato: giovedì 28 gennaio 2016 11:12
A: Dr. Giuseppe Fazio; commissario@comune.alcamo.tp.it
Oggetto: SALSAPARIGLIA S.A.S. ATO DI PRECETTO

Si fa riferimento all'atto di precetto del 21 gennaio 2016, notificato dalla Ditta Salsapariglia di Pirrone Isidoro & C, s.a.s. per significare quanto segue:
la sentenza n. 786 del 15-07-2015 del Tribunale di Trapani è stata notificata il 1/09/2015 alla pec del Comune di Alcamo (assegnata erroneamente alla Ragioneria e all'Ufficio Tributi che non hanno segnalato tale anomala assegnazione, né si sono attivati per il riconoscimento debito fuori bilancio);
essendo decorsi inutilmente i 120 gg. concessi dalla legge per reperire le somme la parte ha notificato l'atto di precetto di sopra è cenno.

Dall'esame del titolo è emerso che lo stesso non è stato munito di formula esecutiva;
inoltre l'atto di precetto non contiene alcun riferimento circa l'eventuale annotazione della F.E. anche successiva alla notifica del titolo.

Dette carenze rendono l'atto inidoneo per porre in esecuzione il titolo.

Per quanto sopra, vogliate predisporre la delibera che autorizza la proposizione dell'opposizione ex art. 615 cpc, da notificarsi con citazione entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta il 21/01/2016, ovvero entro e non oltre il 10 febbraio 2016

Tanto dovevo

il Dirigente l'Avvocatura Comunale
G.Mistretta

_____ NOD32 6248 (20110628) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
<http://www.eset.com>

Isp. Bonghi Salvatore

Da: Polizia Municipale - Comune di Alcamo [poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: mercoledì 27 gennaio 2016 12.43
A: 'Isp. Bonghi Salvatore'
Oggetto: l: atto di precetto Salsapariglia
Allegati: atto di precetto Salsapariglia.pdf

Da: Ufficio Legale [mailto:ufficiolegale@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: mercoledì 27 gennaio 2016 09:16
A: gfazio@comune.alcamo.tp.it; poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it
Oggetto: atto di precetto Salsapariglia

Facendo seguito alla precedente mail del 26 c.m. si anticipa atto di precetto per la Soc. Salsapariglia di Pirrone Isidoro & C. s.a.s., che è stato trasmesso al protocollo generale per l'assegnazione anche alla P.M.
Distinti saluti

_____ NOD32 6248 (20110628) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
<http://www.eset.com>



Studio Legale
Gruppuso & Papania
Via D. La Bruna, 9 - 91011 Alcamo (TP)
Tel Fax 0924 503398

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 02318 del 21 GEN 2016
Assegnata al Settore

Il 21 GEN 2016 Il Segretario Generale

ATTO DI PRECETTO

Per la società SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t., signor Pirrone Isidoro, con sede in Alcamo (Trapani), via Arrivabene n. 19 (00632620811), rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'avvocato Rosario Papania (PPNRSR81B20G273C - rosario.papania@avvocati.trapani.legalmail.it), sia unito, sia diviso all'avvocato Angelo Gruppuso (GRPNGL80D22D423Y - angelo.gruppuso@avvocatitrapani.legalmail.it), presso il cui studio sito in Alcamo (Trapani), via Domenico La Bruna n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. notificato in data 28-05-2014,

15/1/16

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 786 del 15-07-2015 resa nel giudizio portante il numero di ruolo generale 1303/2014, il Tribunale di Trapani ha condannato il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco p.t., a pagare all'istante l'importo di €. 47,00 per esborsi ed €. 200,00 per compenso professionale oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, relativamente al giudizio di I grado; ed altresì al pagamento dell'importo di €. 82,00 per spese vive e di €. 315,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, limitatamente al giudizio di II grado;
- detta sentenza è stata notificata al debitore in data 1-09-2015;
- ad oggi il debitore è inadempiente;
- il creditore intende agire esecutivamente per il recupero del proprio credito.

Tutto ciò premessola società SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t., signor Pirrone Isidoro, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, intima e nel contempo fa

PRECETTO

al **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo l.r.p.t., di pagare, entro il termine perentorio di **dieci giorni** decorrenti dalla data di notifica del presente atto, i seguenti importi:

Sorte capitale Giudizio I grado	€. 200,00
Esborsi	€. 47,00
Spese generali	€. 30,00
C.P.A.	€. 11,08

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

PROT N 222
DEL 28/01/16

Interessi dal 29-04-2014	€ 2,36
Totale A	€ 290,44
Sorte capitale Giudizio II grado	€ 315,00
Spese vive	€ 82,00
Spese generali	€ 47,25
C.P.A.	€ 17,77
Interessi dal 15-07-2015	€ 3,05
Totale B	€ 465,07
Compenso precetto	€ 243,00
Spese notifica	€ 10,00
Spese generali	€ 36,45
C.P.A.	€ 11,58
Totale C	€ 301,03
TOTALE (A + B + C)	€ 1.056,54

e quindi complessivamente € 1.056,54 oltre ulteriori somme sostenute e da sostenere, e salvo errori e/o omissioni.

Con espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento entro dieci giorni dalla notifica del presente atto si procederà ad esecuzione forzata mobiliare e/o immobiliare come per legge.

Si avverte, inoltre, il debitore che con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore. Salvo ogni altro diritto.

Alcamo, 8-01-2016

Avv. Angelo Gruppuso

Avv. Rosario Papania

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Rosario Papania del Foro di Trapani, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani del 12/10/2010, su procura della società SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t., signor Pirrone Isidoro, ho notificato il suesteso atto di precetto per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

- Comune di Alcamo, in personal del L.r.p.t., con sede Piazza Ciullo n. 1, mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76595468993-8 spedito dall'Ufficio Postale di Alcamo (Trapani) n. 64002 in data

Cron. n. 03/16



Avv. Rosario Papania



TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE

**VERBALE DI UDIENZA DEL 15.7.2015 PER LA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELLA CAUSA N.
1303 DELL'ANNO 2014 R.G.**

FRA

SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.A.S. (C.F. 00632620811), con il patrocinio dell'avv. PAPANIA ROSARIO e dell'avv. GRUPPUSO ANGELO (GRPNGI80D22D423Y) VIA DOMENICO LA BRUNA N. 9 C/ STUDIO LEGALE ASSOCIATO ALCAMO; elettivamente domiciliato in C/O AVV. DANIELE ARENA VIA S. QUASIMODO, 26 SCIACCA presso il difensore avv. PAPANIA ROSARIO

APPELLANTE

e

COMUNE DI ALCAMO (C.F. 80002630814),
APPELLATO CONTUMACE

Con la chiamata in causa *iussu iudicis* di

Riscossione Sicilia S.p.A. con il patrocinio dell'avv. GUCCIARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in C/O AVV R GUARNOTTA VIA VIRGILIO 11 TRAPANI presso il difensore avv. GUCCIARDI FRANCESCO



APPELLATA

Innanzi al dott. Fiammetta Lo Bianco, sono comparsi:

Per SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.A.S. l'avv. GRUPPUSO ANGELO anche in sostituzione dell'avv. Papania che conclude per l'accoglimento dell'appello, riportandosi all'atto di citazione.

Per Riscossione Sicilia S.p.A. l'avv. GUCCIARDI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Luigi Toscano Pecorella che conclude come in comparsa di costituzione e risposta.

Il GU del Tribunale di Trapani – sezione civile, Dott. Fiammetta Lo Bianco, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti e visto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa iscritta al n. 1303/2014 R.G. e, all'esito della stessa, si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

Dott. Fiammetta Lo Bianco

All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore 13:38, assenti le parti, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella causa vertente

SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.A.S. (C.F. 00632620811), con il patrocinio dell'avv. PAPANIA ROSARIO e dell'avv. GRUPPUSO ANGELO (GRPNGL80D22D423Y) VIA DOMENICO LA BRUNA N. 9 C/ STUDIO LEGALE ASSOCIATO ALCAMO; elettivamente domiciliato in C/O AVV. DANIELE ARENA VIA S. QUASIMODO, 26 SCIACCA presso il difensore avv. PAPANIA ROSARIO

APPELLANTE

e

COMUNE DI ALCAMO (C.F. 80002630814),

APPELLATO CONTUMACE

Con la chiamata in causa *iussu iudicis* di

Riscossione Sicilia S.p.A. con il patrocinio dell'avv. GUCCIARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in C/O AVV R GUARNOTTA VIA VIRGILIO 11 TRAPANI presso il difensore avv. GUCCIARDI FRANCESCO

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alcamo nr. 89/2014 emessa in data 29.04.2014
resa sulla base dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di appello, la società Salsapariglia di Pirrone Isidoro & c. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 89/2014, con la quale, nonostante il totale accoglimento della domanda ivi spiegata, sono state integralmente compensate le spese di lite.

Il motivo di gravame è fondato.

Com'è noto, il legislatore ha più volte affrontato la questione relativa alla compensazione delle spese processuali al fine di evitarne un uso indiscriminato e ridurre il rischio di elusioni dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge sul punto.

Nella fattispecie per cui è causa, il Giudice di prime cure ha violato le disposizioni in materia di soccombenza nel giudizio dettate dall'art. 92, comma II c.p.c.

Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è



soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è, dunque, subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati (cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 21521 del 20/10/2010).

Ed ancora, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "gravi motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2006, a seguito della sostituzione del secondo comma di detta norma per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e succ. modific. ed integr.) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 7766/2010).

Dunque, il vizio di motivazione in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese non sussiste nell'ipotesi in cui le ragioni che hanno indotto il giudice ad una pronuncia in tal senso possano ricavarsi dal complesso motivazionale della sentenza.

Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione resa dal giudice di prime cure non contiene alcuna indicazione, nemmeno implicita, delle ragioni che lo hanno indotto, nonostante l'accoglimento integrale della domanda spiegata dall'odierna appellante, a compensare per intero le spese di lite.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata, per violazione dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui compensa, senza motivare, le spese del giudizio, dovendosi piuttosto condannare l'odierna parte appellata (Comune di Alcamo) non sussistendo la legittimazione passiva della Riscossione Sicilia S.p.A. in quanto oggetto dell'impugnazione innanzi al Giudice di Pace non è un atto della Riscossione ma un verbale elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo) alla refusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore della parte odierna appellante.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in relazione al valore della controversia, alle questioni giuridiche trattate e all'impegno profuso, giusta D.M. 55/2014 e vanno compensate nei rapporti con la Riscossione Sicilia S.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alcamo nr. 89/2014 emessa in data 29.04.2014 e, per

l'effetto, condanna il Comune di Alcamo alla refusione in favore di parte appellante delle spese processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in € 47,00 per esborsi ed 200,00 per compenso professionale oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge;

-condanna il Comune di Alcamo alla refusione in favore di parte appellante delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 82,00 per spese vive ed € 315,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;

compensa le spese di lite nei rapporti con la Riscossione Sicilia S.p.A.

Così deciso in data 15/07/2015 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.

Il Giudice

Dott. Fiammetta Lo Bianco

La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Anna Loredana Ciulla.

Isp. Bonghi Salvatore

Da: Dr. Giuseppe Fazio [gfazio@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: mercoledì 30 settembre 2015 9.03
A: 'Isp. Bonghi Salvatore'
Oggetto: l: proposto delibere di costituzione in giudizio

Da: Giovanna Mistretta [mailto:avvmistretta@gmail.com]
Inviato: mercoledì 30 settembre 2015 09:00
A: Dr. Giuseppe Fazio; giovanni.arnone@regione.sicilia.it
Oggetto: proposte delibere di costituzione in giudizio

Si fa riferimento alle proposte in oggetto per rappresentare l'opportunità, anche per una migliore gestione del contenzioso in itinere, purtroppo sempre in aumento, di proporre nelle delibere di resistere in giudizio per le OSA e/o altro contenzioso affine di appartenenza a Codesto Comando, anche la nomina sia unitamente che disgiuntamente, della scrivente e dell'avvocato Silvana Maria Calvaruso.

Distinti saluti
Il Dirigente l'Avvocatura
G.Mistrette

_____ NOD32 6248 (20110628) Information _____

This message was checked by NOD32 antivirus system.
<http://www.eset.com>

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTO DI ARRIVO
PROT N 3339
DEL 30/09/15

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale avente per oggetto: **“LITE SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.A.S. C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI. - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A PROPORRE OPPOSIZIONE A PRECETTO.- NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.-”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale

Il sottoscritto Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li **28 GEN. 2016**

Il V.Comandante Alla P.M.
Dott. Giuseppe Fazio

Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li **1-2-2016**

Il Dirigente di Settore

IL COMMISSARIO
STRARDINARIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
f.to DOTT. GIOVANNI ARNONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Cristofaro Ricupati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11-02-2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it anche per estratto ove occorra.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9 FEB 2016
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);
- _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO
GENERALE
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati)
